

[illegible]

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visto il Decreto Legislativo n.64 del 16.08.2016 “Codice di giustizia contabile” e, in particolare, gli artt.214 e ss., relativi alle azioni esecutive delle sentenze di condanna della Corte dei Conti;

Viste le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi del 21.01.2025 della Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio – con le quali si forniscono indicazioni generali sull’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile in favore dell’amministrazione o ente;

Premesso con sentenza n. 324/2025, notificata agli IFO il 24.07.2025, prot. 11304, di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 80611 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, la Corte dei Conti condannava la Sig.ra R.P., ex dipendente degli IFO, al pagamento somma di euro 4.600,00, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre le spese di giudizio, liquidate in euro 445,10;

Considerato che con deliberazione del 07.08.2025, n.751, sono state recepite le linee guida sull’esecuzione dei titoli dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;

che con la medesima deliberazione è stata individuata, ai sensi dell’art. 214, comma 3, c.g.c., quale struttura interna, per tutte le attività volte al recupero delle somme secondo le modalità di esecuzione previste, la U.O.C. Affari Generali e Legali, con riserva di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, unitamente all’avvio delle singole procedure esecutive, il nominativo ed i contatti del responsabile del procedimento all’uopo individuato;

Atteso che, inoltre, le suddette Linee Guida, in coerenza con quanto disposto dal Codice della Giustizia contabile, nel richiamare il potere dovere di ogni amministrazione

creditrice di procedere all'esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna dispongono in merito:

al dovere dell'amministrazione per il tramite dell'Ufficio designato, di dare immediato avvio all'azione di recupero del credito (art. 214, c.3 c.g.c);
all'obbligo dell'amministrazione di iscrivere distintamente, nei documenti contabili, i proventi dei crediti liquidati e di ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio riscosse dall'amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di spese di giustizia, devono essere successivamente riversate in favore dell'Erario statale;

che tra le possibili procedure di recupero attivabili dall'Amministrazione per il recupero delle somme di cui alla sentenza sopra citata, alternativamente o cumulativamente, in caso di mancato pagamento spontaneo, vi è il recupero in via amministrativa attraverso le ritenute nei limiti di legge, sulle somme dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto (TFR) o quello di quiescenza comunque denominati;

Tenuto conto che la Sig. R.P. risulta essere stata licenziata dagli I.F.O. a decorrere dal 05.07.2025, come da deliberazione del 09.07.2024 n. 575;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto della sentenza di condanna della Corte dei Conti n. 324/2025 con la quale la sig.ra R.P. è stata condannata di pagare agli I.F.O. la complessiva somma di euro 5.045,10, di cui €445,10 per le spese di giustizia, e per l'effetto dare esecuzione alla stessa secondo le modalità indicate al punto 6 delle succitate linee guida;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento è disponibile presso la U.O.C. proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di

economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto della sentenza di condanna n. 324/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti con la quale è stato ordinato alla sig.ra R.P. di pagare in favore degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri la somma di euro 4.600,00 oltre degli interessi legali, della rivalutazione monetaria
- prendere atto, inoltre, che le spese di giustizia pari a € 445,10 di cui all'ordinanza sopra citata saranno corrisposte dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri tramite "Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato" secondo quanto previsto all'art.10 delle Linee Guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;
- procedere per l'effetto ad incassare il complessivo importo di euro 5.045,10, secondo le modalità previste al punto 6 delle le linee guida sull'esecuzione dei titoli dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, recepite con deliberazione I.F.O. n. 751/2025.

La U.O.C. Affari Generali e Legali, la U.O.C. Risorse Umane e Relazioni sindacali e la U.O.C. Risorse Economiche provvederanno, una volta adottato il presente provvedimento, a curare tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Presa d’atto della sentenza di condanna n. 324/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti emessa nei confronti della sig.ra R.P. Provvedimenti consequenziali”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Fisioterapici Ospitalieri, ai sensi dell'art.85 c.g.c;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025, con l'assistenza del segretario Dott. Antonio Fucci, il giudice relatore Consigliere Dott.ssa Alessandra Sanguigni, per la Procura il V.P.G. dott.ssa Marinella Colucci, l'Avv. Angela Innocente per l'interveniente IFO e l'Avv. Corrado Ferrante per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale la sig.ra - collaboratore professionale sanitario - infermiera, dipendente in servizio della struttura sanitaria pubblica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRE-ISG di Roma, per un'ipotesi di danno all'erario, causato in ragione di molteplici false attestazioni (n.38 episodi) della propria presenza al lavoro nel periodo compreso tra il 29.11.2018 e il 19.07.2019, per sentirla condannare al risarcimento del danno

cagionato ed al pagamento in favore degli IFO della somma di Euro 43.881,40 corrispondente all'ammontare delle poste di danno contestate, oltre interessi dalla data dell'illecito maturati e maturandi, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

2. Nello specifico, la Procura ha riferito di aver avuto notizia, da diversi articoli di stampa del 2022, dell'avvio di indagini penali riguardanti dipendenti pubblici, per ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato aggravata, in relazione alla constatazione di un "sistema di false timbrature ed artificiose presenze in servizio", a seguito dell'acquisizione di una denuncia-querela da parte di dirigenti amministrativi degli IFO. In esito ad interlocuzione con la Procura penale di Roma, veniva acquisito il fascicolo penale ed in seguito veniva delegata per incombenze istruttorie ulteriori la Stazione Carabinieri di Roma Eur, già delegata nelle indagini penali sui fatti di causa. Viene riferito che nei confronti della convenuta, in data 26 febbraio 2024, era stato emesso il decreto di

citazione diretta in giudizio per i reati di cui agli artt.81 comma 1 c.p., 110 c.p., 640 comma 1 e 2 n. 1 c.p., 55 quinquies comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, concluso con l'istituto della messa alla prova; che la stessa era stata cautelatamente sospesa dal servizio e che contestualmente era stato attivato il procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione del licenziamento senza preavviso della dipendente, comunicato alla Procura con nota degli IFO del 10 luglio 2024.

In sintesi, all'esito ad una complessa attività investigativa espletata anche attraverso tecniche di videosorveglianza, geo-localizzazione e localizzazione tramite GPS (cellule telefoniche) e mediante servizi di osservazione e pedinamento, era risultato che la convenuta in n.38 occasioni, dettagliate analiticamente dal requirente, aveva fatto timbrare da terzi il badge personale, al fine di attestare falsamente la propria presenza in servizio.

Il danno contestato dalla Procura regionale, per un totale di € 45.381,40, è correlato a tre poste:

1) danno diretto da falsa attestazione della presenza in servizio, con correlata indebita percezione di emolumenti retributivi, ai sensi dell'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 come introdotto dall'art. 69 del d.lgs. 150/2009, dato dalle retribuzioni relative alle giornate di falsa attestazione della presenza, per una somma di € 4.193,17, come indicato dall'amministrazione in riscontro a puntuale richiesta del requirente;

2) danno da disservizio, quale costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, quantificato dall'amministrazione in due sotto voci: la prima in € 1.366,94 quale quota parte dell'intero costo sostenuto dall'amministrazione per l'assistenza legale commissionata ad un avvocato esterno all'Ente, cui è stato affidato l'incarico di consulenza legale e costituzione nel giudizio penale nei confronti dei n.34 dipendenti rinviati a giudizio per falsa attestazione in servizio, fra i quali la convenuta, pari a complessivi Euro 46.476,08; a tale quantificazione la Procura ha aggiunto un ulteriore

importo di € 4.193,17 equitativamente determinato in misura pari al danno diretto da falsa attestazione della presenza in servizio, motivato con l'indubbio ricorso ad altre prestazioni lavorative per assicurare i servizi di assistenza sanitaria.

3) danno all'immagine, come disciplinato dal citato art. 55 quinquies, quantificato in via equitativa in € 35.628,12 pari a 12 mensilità dello stipendio percepito dall'interessata all'epoca dei fatti di causa.

3. Il requirente ha comprovato la sussistenza del rapporto di servizio, ha ritenuto fondata l'antigiuridicità della condotta qualificata come dolosa o quantomeno gravemente colposa nell'utilizzo del badge in modo non conforme alle regole stabilite dall'art. 22, comma 3 della legge 724 del 1994, dalle norme su richiamate e dalle disposizioni contrattuali di settore (CCNL comparto sanità 2019/2020).

4. A seguito dell'invito a dedurre del 22/7/2024, notificato in data 26/7/2024 tramite Guardia di Finanza di Pomezia, non controdedotto, è stata depositata la citazione in giudizio, ritualmente notificata.

5. La convenuta si è costituita, contestando gli addebiti mossi nei propri confronti e chiedendo il rigetto delle domande formulate a suo carico, per le ragioni di fatto e di diritto di seguito rappresentate:

a. la condotta illecita contestata non si è verificata nei termini gravosi e definitivi indicati dalla Procura, ma la quantificazione del danno contestato è erranea sotto l'aspetto soggettivo, in quanto la dipendente si sarebbe limitata *"esclusivamente e per le giornate contestate ad entrate in ritardo (rispetto all'orario di lavoro) ed uscite in anticipo (sempre rispetto all'orario di lavoro)";*

b. è errata la contestazione dell'intera giornata lavorativa nella quale si è verificato il singolo episodio, mentre si è trattato al più di poche ore al dì oppure, senza essere formalmente autorizzata dal datore di lavoro, si trattava di scambi, per quanto arbitrariamente, dei propri turni di lavoro, restando presente nella struttura di mattina, piuttosto che di pomeriggio, diversamente da quanto alternativamente previsto dall'effettivo orario di lavoro; quindi la

stessa deve essere eventualmente chiamata a restituire esclusivamente quanto ottenuto nelle ore che sono state attestate da terzi, in suo luogo, come lavorate. Indica 4 episodi, nei quali sarebbe avvenuto il solo spostamento di turno, sempre prestando la propria attività, e circa venti giornate nelle quali, dopo l'ordinario servizio ha attestato, tramite strisciate del badge effettuate da terzi, alcune ore straordinarie non svolte. Il tutto eventualmente da riscontrare e quantificare anche a mezzo di CTU contabile;

c. ritiene altresì erronea la quantificazione del danno sotto l'aspetto oggettivo, in quanto sarebbe stata utilizzata la quantificazione del trattamento economico-retributivo prevista dal CCNL 2019-2021, siglato solo in data 2.11.2022, mentre a parere della difesa avrebbe dovuto farsi riferimento agli importi percepiti all'epoca dei fatti (2018/2019);

d. il lavoro svolto è stato oggetto di frequenti lodi da parte del datore di lavoro, per le annualità in contestazione;

e. all'atto della richiesta di messa alla prova nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R.

36993/2018 del Tribunale di Roma, aveva già corrisposto, in data 27.2.2024, in favore degli IFO, l'importo di € 1.500,00, a titolo di "*restituzione e risarcimento*";

f. la contestazione circa la quantificazione del danno da disservizio è priva di fondamento probatorio.

In via meramente subordinata, formula istanza ai sensi dell'art. 94 c.g.c. affinché il Collegio demandi al datore di lavoro (IFO), nella persona del Direttore Generale la valutazione circa la veridicità ed attendibilità della documentazione prodotta in giudizio e la valutazione circa l'eventuale ricalcolo orario e la connessa ri-quantificazione del danno patrimoniale contestato.

6. Il Pubblico Ministero ha depositato la requisitoria per la discussione orale del giudizio. Ha nello specifico affermato che:

a) quanto contestato in citazione risulta comprovato nella relazione della Stazione Carabinieri di Roma;

b) la dipendente ha attestato falsamente e volontariamente la propria presenza in servizio,

mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, in violazione delle norme;

c) non risulta, a parere della Procura, possibile comprovare la presenza in servizio in caso di cessione del badge ad altro soggetto;

d) risulta ininfluyente il documento relativo alla somministrazione dei medicinali, prodotto in allegato alla memoria di costituzione, che attesterebbe la presenza in servizio in minuti specifici della giornata e la cui genuinità dovrebbe comunque essere oggetto di valutazione da parte degli IFO;

e) Egualmente infondata appare la richiesta ri-quantificazione del danno contestato sulla base degli importi retributivi percepiti realmente all'epoca dei fatti e non sulla base della quantificazione del trattamento economico-retributivo prevista dal CCNL 2019-2021. Difatti la quantificazione è stata effettuata dal datore di lavoro, non sono probanti le buste paga prodotte in questa sede, e la Procura presume che successivamente alla firma del CCNL siano stati erogati conguagli retributivi, opponendosi alla nomina del CTU contabile;

f) l'assenza di rimostranze disciplinari o richiami nel periodo in contestazione, non comprova nulla, visto che il disvelamento dei fatti contestati è successivo;

g) circa la contestazione della quantificazione del danno da disservizio, la Procura sottolinea che l'amministrazione ha affrontato spese legali di costituzione in giudizio nel procedimento penale e che l'assenza dal servizio del dipendente ha comportato disagi e disservizi all'utenza, la cui quantificazione è stata effettuata in via equitativa;

h) con riferimento al danno all'immagine la Procura richiama la normativa specifica e la giurisprudenza in materia, nonché il notevole *clamor fori* sui fatti di causa.

7. L'amministrazione IFO-ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, in data 11 giugno 2025, è intervenuta *ad adiuvandum* con notifica dell'atto di intervento alla Procura ed alla convenuta presso l'Avv. Nadia Polisetti, concludendo nei medesimi termini esposti nell'atto di citazione, con vittoria di spese.

8. All'odierna udienza, la Procura ha richiamato quanto già dedotto negli atti introduttivi e nella

requisitoria già depositata, insistendo per le conclusioni già rassegnate, opponendosi alla richiesta CTU contabile. L'interveniente ha ribadito l'adesione alla tesi del Pubblico Ministero, pur manifestando la disponibilità ad ottemperare a qualunque richiesta istruttoria. La difesa della convenuta ha sottolineato che il danno si è limitato a poche ore effettivamente non prestate; il danno da disservizio non è adeguatamente provato; nella propria famiglia (il convenuto nel giudizio discusso nella odierna udienza, convenuto per analoga fattispecie è il coniuge anche egli infermiere presso gli IFO) sussistono gravi disabilità e pertanto i ritardi o uscite anticipate erano giustificate da tali problematiche personali; ha concluso chiedendo il ricorso all'equità.

9. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. La vicenda in esame concerne un danno erariale, causato dalla dipendente alla struttura sanitaria pubblica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri,

amministrazione pubblica di appartenenza, con condotta dolosa o gravemente colposa, consistente in plurime attestazioni non veritiere della propria presenza al lavoro, mediante timbrature effettuate da terzi con il badge a lei intestato.

2. Il danno è stato distinto dall'attore pubblico in tre poste: la prima correlata alla percezione indebita degli emolumenti retributivi non dovuti per le giornate di lavoro falsamente attestate, la seconda per danno da disservizio nell'organizzazione dei servizi amministrativi e sanitari dell'Istituto e la terza per il danno all'immagine subito dall'amministrazione in ragione della deplorevole condotta della dipendente, come disciplinato dall'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001.

3. Nel merito, la domanda è parzialmente accolta.

4. La fattispecie è inquadrabile, come dedotto nella prospettazione attorea, nella previsione normativa contemplata dall'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001, introdotto nel TU dall'art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Come noto, la norma prevede lo specifico reato, che è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con

la multa da euro 400 ad euro 1.600, allorquando il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Il comma 2 prosegue disponendo che il soggetto *"è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine, di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater"* (quest'ultimo inciso introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

L'art. 55 quinquies, quindi, prevede due tipologie di danno che il dipendente infedele nei casi previsti dalla norma *de qua* deve risarcire all'amministrazione, e nello specifico il danno corrispondente alle retribuzioni percepite e non dovute nel periodo di falsa attestazione della presenza in servizio e il danno all'immagine, quest'ultimo disciplinato in via derogatoria rispetto

all'ipotesi generale di danno all'immagine della pubblica amministrazione previsto dall'art.17, comma 30 ter, del DL 78/2009.

In base alle disposizioni in deroga, ai fini dell'applicazione dell'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001, si prescinde dai requisiti di cui all'art.17, comma ter, DL 78/09, non richiedendosi, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine (ex multis: C.d.c. sez. Sardegna sent.51/2021).

In altri termini, in presenza della speciale fattispecie dell'assenteismo fraudolento e della falsa attestazione della presenza in servizio, non sono contemplate le condizioni di ammissibilità del risarcimento del danno all'immagine, ovvero la sentenza penale di condanna definitiva, il *clamor fori*, ovvero l'ampia risonanza mediatica riservata alla notizia di reato, riconducendo la lesione di immagine alla condotta fraudolenta.

5. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la falsa attestazione della propria presenza in servizio, nell'odierna fattispecie accertata penalmente, sia

causativa del danno da parte della convenuta, di cui è acclarato il rapporto di servizio, essendo dipendente degli IFO all'epoca dei fatti; considera sussistente il nesso causale fra la condotta ed il danno e reputa la condotta dolosa, in quanto volta consapevolmente al conseguimento illecito della retribuzione senza la correlata prestazione lavorativa.

6. Tuttavia, il Collegio, esaminate le tre distinte e correlate voci di danno effettivamente causate, non concorda complessivamente sulla relativa quantificazione effettuata dal requirente.

7. Il danno diretto da falsa attestazione della presenza nel luogo di lavoro si è sicuramente prodotto in capo all'amministrazione. La timbratura altrui è inequivocabile, non risulta provata la sua presenza al lavoro, mentre risulta che fosse altrove in alcuni casi, e le attestazioni di lodevole servizio sono precedenti al disvelamento della fattispecie dannosa.

La convenuta ha contestato, in alcuni casi elencati, la quantificazione del danno per l'intera giornata, sostenendo di aver correttamente coperto il proprio

specifico turno lavorativo, di mattina o di pomeriggio, ma non si rileva alcuna prova di ciò. Anche l'allegato elenco dei turni di servizio (all. 3 memoria costituzione) non risulta certificato o elaborato con intestazione dell'ospedale.

Peraltro, dalle indagini dei Carabinieri risulta che in alcuni casi effettivamente non si trovasse nel luogo di lavoro pur avendo attestato la presenza mediante timbrature del : a titolo esemplificativo il 4 marzo 2019 (vedi informativa finale Carabinieri del 21-6-2021) nonostante la timbratura della mattina, alle 10,25 veniva appositamente fermata a bordo della propria auto in altra zona ed identificata dal personale di pattuglia all'uopo indirizzato nelle indagini in corso, entrando poi al lavoro alcune ore più tardi. E così in altri episodi dettagliati nelle indagini, a dimostrazione che sicuramente all'atto dell'altrui timbratura non era in servizio.

Ugualmente non supportato da prova è l'aver effettuato il cambio di turno con l'altro soggetto, atteso che non è possibile senza prova attestare ed accettare che la convenuta si sia limitata a

scambiare i turni di lavoro con altro dipendente (ancorché fosse il coniuge), poiché la modalità organizzativa è rimessa -o comunque autorizzata dal- al datore di lavoro pubblico e non alla volontà del lavoratore.

Di contro, avendo timbrato solo l'entrata, mentre l'uscita è stata attestata con il proprio badge timbrato da terzi, non è provato che la stessa fosse rimasta in servizio per la giornata lavorativa ordinaria, ben potendo essersi allontanata pochi minuti dopo l'ingresso in servizio, essendo la rilevazione delle presenze effettuata con marcatempo e non con tornello (ciò si evince dalle foto in atti). Tuttavia, va considerato che la quantificazione operata dall'amministrazione, recepita dalla Procura, fa riferimento al CCNL 2019-2021 che per espressa disposizione (v. art 2, art. 99 e art. 113) è entrato in vigore, con riguardo ai diversi istituti economici - stipendi tabellari, accessori - fondi), parzialmente successivamente ad alcuni fatti di causa, essendo una parte delle attestazioni fraudolente riferita al 2018. Quindi le ore di assenza in parte andavano parametrate alla precedente

contrattazione collettiva, di cui l'amministrazione e la Procura non hanno precisato specifici dati, né distinto fra retribuzione ordinaria e retribuzione per ore straordinarie, che la parte riconosce comunque di non aver prestato e di aver falsamente attestato per circa 2 o 3 ore per alcune giornate. Sul punto la convenuta ha indicato, sulla base del CCNL 2016-2018 che era ancora vigente, la retribuzione oraria per lavoro ordinario percepita (buste paga) pari ad € 11,97 e la retribuzione oraria per lavoro straordinario pari ad € 15,35. Occorre precisare che, pur non essendovi prova espressa in atti della corresponsione degli arretrati retributivi per il 2019, i relativi conguagli sono stati corrisposti in tempi brevi, (come avviene nel caso di CCNL sottoscritti successivamente alla scadenza della vigenza del contratto precedente) essendo ciò contrattualmente previsto.

Va inoltre rilevato che in sede penale, come risulta in atti, la convenuta ha corrisposto agli IFO € 1.500 a titolo risarcitorio per la falsa attestazione della presenza in servizio.

Quindi, non essendo comprovato quante effettivamente siano state le minori ore di assenza ordinarie e di quelle straordinarie retribuite indebitamente, il Collegio ritiene, ricorrendo al criterio del "più probabile che non" ed in assenza di prova contraria, che possa essere determinata quale assenza l'intera giornata, come sostenuto dalla Procura, nei termini che seguono: stipendio mensile lordo 2018 € 2.720 (come da busta paga allegata) diviso 26 giorni, moltiplicato per 5 episodi assomma ad € 523; per il 2019 € 110 moltiplicato per gli altri 33 giorni assomma ad € 3.630 per un totale di € 4.153 lordi; a tale cifra va sottratto quanto corrisposto in sede risarcitoria penale (€ 1.500) per un danno finale di € 2.653, in via equitativa da considerare -in termini netti- in € 1.800. Il ricorso all'equità è motivato anche dal fatto che in alcuni casi effettivamente potrebbe aver attestato solo ore di straordinario non effettuate, ovvero non aver completato l'orario di servizio giornaliero.

Quindi in sintesi il danno diretto da attestazione fraudolenta della presenza in servizio è quantificato dal Collegio in via equitativa € 1.800.

8. Per la giurisprudenza contabile la circostanza che il legislatore contempli espressamente i due pregiudizi, del danno per l'indebita retribuzione e del danno all'immagine, non esclude la risarcibilità di danni ulteriori laddove esistenti e comprovati, come il danno da disservizio. Il danno da disservizio indicato dalla Procura attrice, per come riferito dall'amministrazione, è rappresentato dalla quota parte delle spese varie ipotizzate dall'amministrazione correlate alla vicenda penale (legali e gestionali) addebitabili alla convenuta (una fra i tanti dipendenti coinvolti nella vicenda penale). La quantificazione va correlata ad una più equa valutazione, pari ad € 1.000, sia in relazione al numero degli episodi illeciti contestati sia in considerazione della valutazione -in via ipotetica- delle spese legali nel processo penale (indicate dagli IFO in presumibili € 30.000 complessivi e per la convenuta già concluso con la messa alla prova). Di contro, la prova di ulteriori servizi retribuiti a terzi per supplire alle assenze e/o a disservizi sanitari non è in atti.

9. Quanto, infine, al danno all'immagine va premesso che l'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001, prevede il danno all'immagine (quale qui contestato), connotato da una disciplina speciale rispetto a quella generale di danno all'immagine della pubblica amministrazione di cui all'art.17, comma 30 ter, DL n. 78/2009. Vale a dire, in presenza della speciale fattispecie dell'assenteismo fraudolento o falsa attestazione di servizio, non sono contemplate le condizioni di ammissibilità del risarcimento del danno all'immagine in generale, ovvero la sentenza penale di condanna, l'ampia risonanza mediatica riservata alla notizia di reato, riconducendo la lesione dell'immagine direttamente alla condotta fraudolenta in quanto tale così come indicato dalla norma.

Il danno è sussistente, ma anche in tal caso il Collegio ritiene che la quantificazione o, meglio, la motivazione sottesa che ha determinato l'importo prospettato (€ 35.000), non possa essere accolta. Nel caso odierno il vero clamore mediatico, uno degli elementi che sottende al convincimento del giudice, è riferito alla notizia che aveva inizialmente

coinvolto moltissimi dipendenti degli IFO (circa 90), peraltro non tutti destinatari di condanna o rinvio a giudizio in sede penale. Il requirente ha ritenuto di elevare il danno all'immagine parametrandolo all'intera annualità di stipendio, ritenendo grave la condotta perché attuata nel settore sanitario. Difatti, pur concordando in ordine alla particolarità ed importanza per la tutela della salute del servizio sanitario pubblico, ancor di più nell'ambito della prevenzione e cura di alcune patologie, se può essere applicato un criterio equitativo esso deve essere ragionevole ed adeguatamente motivato. Altrimenti il Giudice supplisce con il criterio di base del danno all'immagine, fornito dal legislatore nelle coordinate indicate dal c.g.c., nello specifico dall'art. 51 co.7 e dall'art. 1 comma 1 sexies legge 20/1994, cioè il criterio del c.d. *duplum* (C.d.c. sez. II appello sent. 229/2023), ovvero con il ricorso all'equità. La ragionevolezza della parametratura è determinata dal Collegio ricorrendo al suddetto criterio equitativo, per un importo da equiparare al danno da assenteismo, in € 1.800.

In totale quindi il risarcimento dovuto dalla convenuta assomma ad € 4.600 importo comprensivo degli interessi e rivalutazione.

10. Tutto ciò considerato, la domanda è parzialmente accolta. Per l'effetto la sig.ra . è condannata al pagamento, in favore degli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRE-ISG, della somma di euro 4.600 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

11. Alla soccombenza e alla conseguente condanna della convenuta segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

12. Nulla per le competenze legali dell'interveniente IFO, trattandosi di un intervento previsto dall'art. 85 c.g.c., solo a sostegno della posizione della Procura regionale e ammissibile in

presenza di un interesse qualificato meritevole di tutela.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

-accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la sig.ra _____, come in epigrafe identificata, al pagamento in favore degli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IRE-ISG della somma di euro 4.600 (quattromilaseicento/00), oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

-Condanna la convenuta altresì al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.

-Nulla per le competenze legali dell'interveniente IFO.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice

della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

L'Estensore

Alessandra Sanguigni

Il Presidente

Tommaso Miele

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 07 luglio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 445,10 (quattrocentoquarantacinque/10).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente



CORTE DEI CONTI

Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per il Lazio

Si attesta che il presente documento informatico è copia conforme al documento digitale depositato agli atti di questa Sezione Giurisdizionale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Lazio

Settore Pubblicazioni

€ 16,00 imposta di bollo forfettaria (euro sedici/00), posta a carico del soccombente indicato in decisione.

Roma lì 07.07.2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente